



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 21/26/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - IMPRESA SOCIALE – ISTITUTO
ITALIANO FERNANDO SANTI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS**

(CONTESTAZIONE N. 15/25/SAT)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *“Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il *“Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante *“Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS del 08 novembre 2023;



VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS del 22 novembre 2011;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (Linee Guida);

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio studi e analisi tecniche n. 15/25/SAT del 08 ottobre 2025, notificato in pari data alla società cooperativa sociale a r.l. – impresa sociale Istituto italiano Fernando Santi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’Allegato 1, in calce all’Allegato A al Regolamento, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie - Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

PRESO ATTO che la società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con nota acquisita con prot. n. 0177340 del 14 luglio 2025, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il sostegno all’editoria, servizio per il sostegno alla stampa (di seguito anche “DIE”), ha richiesto all’Autorità l’esecuzione dei previsti accertamenti nei confronti delle imprese editrici – tra cui l’Istituto Italiano Fernando Santi- che hanno presentato domanda di ammissione al contributo per l’anno 2024 con riguardo ai periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero. In particolare, è stato chiesto all’Autorità il rilascio delle attestazioni circa la regolarità della iscrizione di tali imprese al Registro degli operatori di comunicazione e postali (di seguito anche “ROC” e “Registro”), nonché le verifiche in



ordine alla conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente e alla sussistenza di situazioni di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Dalle verifiche svolte dal competente Ufficio dell'Autorità è emerso che, alla data del 6 ottobre 2025, l'Istituto Italiano Fernando Santi società cooperativa sociale a responsabilità limitata – impresa sociale (C.F. 97150830822), con sede in Via S. Cuccia, 45 90144 Palermo, iscritta al ROC con il numero 19247 per l'attività di editoria, non aveva trasmesso la comunicazione annuale telematica 2025 riferita all'annualità 2024. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC (di seguito "Regolamento ROC") la suddetta società cooperativa avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione annuale 2025 entro trenta giorni dal deposito del bilancio in Camera di commercio, deposito che non è avvenuto nei termini di legge, come risultato dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio in data 2 ottobre 2025 interrogando il portale del Registro delle imprese (Telemaco).

Conseguentemente, con l'atto di contestazione n. 15/25/SAT dell'8 ottobre 2025, notificato in pari data, è stata contestata all'Istituto Italiano Fernando Santi la violazione dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, per non aver trasmesso la comunicazione annuale telematica 2025, relativa all'anno 2024, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni della società cooperativa sociale a r.l. – impresa sociale - Istituto italiano Fernando Santi

L'Istituto italiano Fernando Santi, in data 9 ottobre u.s., ha trasmesso una prima comunicazione (acquisita con prot. n. 0252188) nella quale ha rappresentato, in estrema sintesi, che la contestazione fosse frutto di una evidente svista in ragione del fatto che, non essendo stato ancora approvato il bilancio d'esercizio 2024, non poteva di conseguenza esserci trasmissione della comunicazione annuale. Nel contempo, la Società ha affermato di aver provveduto comunque quello stesso giorno alla trasmissione della comunicazione annuale. A tale nota il responsabile del procedimento forniva riscontro in data 15 ottobre, chiarendo che sarebbe stata considerata alla stregua di uno scritto difensivo secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni.

Successivamente, in data 30 ottobre, con prot. 0275222, è stata acquisita una seconda comunicazione dell'Istituto nella quale, oltre a dare conto del deposito il 21 ottobre 2025 del bilancio d'esercizio 2024 presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, si ribadivano le motivazioni per cui si riteneva insussistente la contestazione. In particolare, si sosteneva che la violazione non poteva essere stata commessa in quanto, al momento della notifica dell'atto di contestazione, il bilancio d'esercizio non era stato approvato né conseguentemente depositato in Camera di commercio e che l'Istituto avrebbe avuto titolo a trasmettere la comunicazione annuale ROC entro i trenta giorni successivi al 21 ottobre 2025, data dell'effettivo deposito. Il 16 dicembre 2025 è pervenuta una terza comunicazione (acquisita con prot. n. 0328335) da parte dell'Istituto Italiano Fernando Santi con la quale sono stati chiesti aggiornamenti circa lo stato del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 15/25/SAT, a cui è stato dato riscontro dal responsabile del procedimento in data 22 dicembre 2025.



3. Il quadro normativo

I soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, come declinati all'art. 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per la tenuta e l'organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione e postali”* e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a trasmettere una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento ROC.

L'articolo 11, comma 2, del Regolamento ROC prevede che *“I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data”*.

L'articolo 2364 c.c. dispone che l'assemblea ordinaria, tenuta ad approvare il bilancio, *“deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”*.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, non si può che confermare quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, dato che l'impresa non ha addotto giustificazioni idonee a escludere la propria responsabilità in ordine alla violazione contestata.

Le deduzioni difensive della Società, infatti, si concentrano esclusivamente su di una errata interpretazione dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento ROC. Per la Società, la legittimità della mancata trasmissione della comunicazione annuale 2025 alla data del 6 ottobre 2025 sarebbe giustificata dal mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2024. Secondo la Società, avendo essa depositato il 21 ottobre 2025 in Camera di commercio il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2024, i trenta giorni per la trasmissione della comunicazione annuale ROC sarebbero iniziati a decorrere da tale data.

In realtà, l'articolo 2364 c.c. prevede che l'approvazione del bilancio debba avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano ipotesi tassativamente previste dalla legge. Dopo l'approvazione, il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro trenta giorni.

In merito, è lo stesso Statuto dell'Istituto Italiano Fernando Santi, a stabilire all'articolo 19 che: *“L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*



Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificato dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione...".

Il bilancio d'esercizio 2024, dunque, doveva essere approvato al massimo entro il 30 giugno 2025 e depositato alla Camera di commercio entro i trenta giorni successivi, ovvero al massimo entro il 30 luglio 2025. Conseguentemente, il 6 ottobre 2025 – data nella quale è stata accertata la mancata trasmissione della comunicazione annuale al ROC – era ampiamente decorso il termine di trenta giorni dal deposito del bilancio presso la Camera di commercio previsto dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento ROC.

La circostanza che la Società abbia provveduto solo dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio a trasmettere la comunicazione annuale, e poi ad approvare il bilancio d'esercizio 2024 e a depositarlo presso la Camera di commercio, conferma dal punto di vista fattuale la condotta omissiva.

A voler accogliere le motivazioni addotte dalla Società, peraltro, si avrebbe l'effetto paradossale che, qualora una Società non depositi mai il bilancio presso la Camera di commercio, non sarebbe tenuta alla trasmissione della comunicazione annuale. Né tantomeno è possibile considerare come causa esimente della mancata trasmissione della comunicazione annuale il mancato deposito del bilancio nei termini previsti dalle norme del Codice civile e dallo stesso Statuto della società cooperativa sociale, come viene adottata dalla stessa.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00) ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di tre volte il minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

- con riferimento alla gravità della violazione, l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale nel termine prescritto ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione e postali, risultando di lieve entità;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che dopo la notifica dell'atto di contestazione la società ha trasmesso la comunicazione annuale;

- con riferimento alla personalità dell'agente, non risultano precedenti sanzioni a suo carico;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione pari a tre volte il minimo edittale è proporzionata e non eccessivamente afflittiva tenuto conto che l'impresa ha conseguito, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ricavi pari a euro 300.942,00;



UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società cooperativa sociale a r.l. – impresa sociale Istituto Italiano Fernando Santi, con sede legale in Via S. Cuccia, 45 90144 Palermo, iscritta al ROC con il numero 19247 per l'attività di editoria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non ha trasmesso a questa Autorità nei termini previsti la comunicazione annuale telematica 2025, relativa all'anno 2024, in violazione dell'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

ORDINA

alla società cooperativa sociale a r.l. – impresa sociale Istituto Italiano Fernando Santi, con sede legale in Via S. Cuccia, 45 90144 Palermo di pagare la somma di euro 1548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come previsto dall'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla società cooperativa sociale a r.l. – impresa sociale Istituto Italiano Fernando Santi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 1548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU con imputazione al capitolo 2379 capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97, con delibera n. 21/26/CONS*”.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al *Regolamento*. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.21/26/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella